

## REGOLAMENTO (CE) N. 407/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

che istituisce misure antidumping definitive e libera il dazio provvisorio istituito su talune importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Misure provvisorie

- (1) Il 18 ottobre 2006, con regolamento (CE) n. 1551/2006 <sup>(2)</sup> («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (RPC).

## 2. Fase successiva del procedimento

- (2) In seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fragole congelate dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 287 del 18.10.2006, pag. 3

- (3) Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

- (4) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è previsto di imporre misure definitive e di liberare gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 1551/2006 (informazione finale). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

## 3. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 8 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi dei seguenti utilizzatori e importatori comunitari:

importatori/operatori commerciali

— BS Foods BV, Gennep, Paesi Bassi,

— Skogsmat AB, Karlstad, Svezia,